



**PROVINCIA DI TREVISO**

# **REGOLAMENTO DEL FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70/25619 del 14 settembre 1993; in vigore dal 7 dicembre 1993 (C.C.R.V. n. 1578)

# INDICE

Articolo 1	.....	pag.	1
Articolo 2	.....	“	1
Articolo 3	.....	“	1
Articolo 4	.....	“	1
Articolo 5	.....	“	1
Articolo 6	.....	“	1
Articolo 7	.....	“	1

## **Articolo 1**

1. Al Presidente pro-tempore della Amministrazione Provinciale di Treviso viene messo a disposizione un fondo per spese di rappresentanza di L. 20.000.000.= annue.

## **Articolo 2**

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese che si devono o è opportuno sostenere, nell'ambito dei fini istituzionali, per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico, che sono da svolgere per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti a carattere ufficiale con organi e soggetti esterni, anche essi dotati di rappresentatività.
2. La rispondenza ai fini istituzionali dell'attività di rappresentanza è determinata dal suo grado di idoneità a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Provinciale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale provinciale, interprovinciale o internazionale.
3. Per avere una precisa valenza rappresentativa, le attività di rappresentanza devono rinvenirsi, cioè, al di fuori delle ordinarie e impersonali operazioni amministrative, essere prive di intenti di mera liberalità e non rivolte a beneficio esclusivo del personale, degli amministratori o degli organi appartenenti a questa Amministrazione.

## **Articolo 3**

1. Il fondo non potrà essere utilizzato per l'acquisto di materiale vario o per altre spese di funzionamento.

## **Articolo 4**

1. L'importo del fondo potrà essere annualmente variato con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale.

## **Articolo 5**

1. L'importo del fondo verrà messo a disposizione del Presidente con mandati di anticipazione da emettere periodicamente. Detto importo verrà direttamente accreditato su un conto corrente di corrispondenza, con prelevamenti a mezzo di assegni bancari, sulla scorta di documentazione regolare anche ai fini fiscali.

## **Articolo 6**

1. Alla fine di ciascun semestre, o comunque ad esaurimento del fondo, verrà compilato un completo e dettagliato rendiconto corredato della necessaria documentazione.
2. Il rendiconto della spesa sarà approvato dalla Giunta Provinciale.

## **Articolo 7**

1. Gli interessi attivi del conto bancario saranno accreditati nella Cassa della Provincia e non potranno essere utilizzati per gli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento.